

**Decreto Legislativo n.49 del 14 Marzo 2014
Vademecum per i Produttori**

Il 14 Marzo 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del Decreto di recepimento della Direttiva Comunitaria 2012/19/UE. Il Decreto Legislativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 Marzo ed è in vigore dal 12 Aprile 2014. L'Italia è stato tra i primi Paesi Membri dell'Unione, insieme a Regno Unito e Olanda, a recepire la Direttiva Europea 2012/19/EU.

Il presente vademecum offre ai Produttori una sintetica panoramica delle principali novità introdotte dal Decreto Legislativo 49/2014.

Per consultare il testo integrale del D. Lgs. 49/2014 [clicca qui](#).

Indice

/1/

Principali novità pag. 4

/2/

Cosa cambia per i Produttori? pag. 6

/3/

Cosa cambia per i Sistemi Collettivi? pag. 9

/4/

Cosa cambia per la Distribuzione? pag. 10

/5/

Cosa cambia per i Produttori di Moduli Fotovoltaici? pag. 11

/6/

Cosa cambia rispetto alle regole per il trattamento? pag. 12

/1/ Principali novità

Occorre segnalare che l'attuale impostazione generale del settore, così come era stata definita nel D.Lgs. 151/05, viene sostanzialmente mantenuta e, contestualmente, integrata con le principali innovazioni introdotte dalla Direttiva Europea 2012/19/EU. In particolare:

a) Nuovi obiettivi di raccolta (articolo 14)

Gli obiettivi restano in capo agli Stati Membri e diventano più impegnativi:

- fino al 2015 rimane in vigore un tasso medio di almeno 4 kg. anno per abitante;
- nel periodo 2016-2018 la raccolta dovrà aumentare gradualmente sino a raggiungere un tasso del 45% del "put on the market" (POM);
- dal 2019 la quota dovrà arrivare al 65% del POM o, in alternativa, all'85% dei RAEE generati, sia domestici sia professionali.

b) Ampliamento dell'ambito di applicazione

Nel breve periodo l'impatto è piuttosto limitato (l'unico cambiamento significativo è l'ingresso dei pannelli fotovoltaici). I veri cambiamenti avranno luogo dal 15 Agosto 2018, con l'introduzione dell' «open scope», ossia ambito di applicazione aperto in cui tutte le apparecchiature dovranno essere considerate "AEE");

c) Modello "all actors"

E' stato chiarito che per la gestione dei RAEE domestici i Sistemi Collettivi dei Produttori possano essere "affiancati" da operatori privati che, se in possesso delle necessarie autorizzazioni, potranno offrire i propri servizi di ritiro e riciclo ai soggetti che effettuano la raccolta (Comuni e Distributori);

d) Introduzione dell' "uno contro zero" (articolo 11)

La distribuzione dovrà ritirare gratuitamente i rifiuti di piccoli apparecchi elettronici (lato lungo non superiore ai 25 cm.) senza obbligo di acquisto di nuovi prodotti equivalenti. I soggetti obbligati sono i punti vendita con 400 mq. di superficie espositiva dedicata alle AEE.

Altri elementi di novità degni di nota sono:

- Una maggiore enfasi sul riutilizzo che deve essere privilegiato rispetto alle attività di riciclo (art.6). Dovranno essere predisposti dei centri accreditati e aree adibite a deposito nei Centri di Raccolta.;
- La volontà di rafforzare i meccanismi di controllo, con una più precisa definizione delle regole sulle spedizioni all'estero di RAEE e/o di AEE usate (art.21) e una più organica definizione delle sanzioni (articolo 38);
- Viene chiarito che le "AEE *dual use*", ossia apparecchi che possono essere utilizzati senza modifiche di funzione sia da utenti domestici sia da utenti professionali, sono da considerarsi domestiche (art.4);
- Viene inoltre chiarito il funzionamento dei sistemi individuali, con la definizione di regole precise e relative obbligazioni (art.9).

/2/ Cosa cambia per i Produttori?

Occorre chiarire che nel D. Lgs. 49/2014 non si riscontrano cambiamenti significativi per i Produttori. Sono tuttavia da segnalare alcuni punti:

- Il Decreto introduce in termini generali una maggiore responsabilità dei Produttori rispetto alla copertura dei costi della filiera (art.15). Servizi ai Comuni/Gestori e premi di efficienza saranno come in passato oggetto di un Accordo di Programma che, con il nuovo Decreto, verrà negoziato da:
 - Produttori, attraverso una loro Associazione di riferimento
 - Centro di Coordinamento RAEE
 - ANCI
 - Un rappresentante dei gestori (Federambiente)
- Viene data maggiore enfasi al tema della cooperazione tra Produttori e impianti di trattamento (art.5 e 27), anche attraverso un supporto da parte del CdC RAEE.
- Il nuovo decreto definisce anche regole e obblighi per i soggetti che vendono attraverso canali alternativi: web, Tv, telefono ... (art.22), responsabilizzandoli a fornire ai consumatori indicazioni su come restituire i RAEE in modalità “uno contro uno”, come previsto dal DM 65/2010.
- Relativamente alle informazioni da fornire ai consumatori finali, nell’art.26 vengono definiti nel dettaglio i contenuti. In sostanza occorre **aggiungere la possibilità di consegna 1 contro 0** per i RAEE di piccole dimensioni (entro cm.25) e si segnala che **il bidoncino barrato dovrà riportare anche la barra sottostante** (cfr. allegato IX del D.Lgs.49) che indica che l’apparecchiatura è stata immessa dopo il 13 agosto 2005.

- Nell'articolo 28 si trovano regole più precise rispetto ai requisiti di identificazione univoca del produttore: entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto (9 ottobre 2014), **i Produttori devono marcare le AEE** apponendo o il marchio o il nome o il numero di iscrizione al Registro AEE o eventuale etichetta RFID affinché si possa individuare in maniera trasparente il Produttore, come definito dall'art. 4 comma 1, lettera g) del Decreto.
- L'eco contributo RAEE, la cosiddetta «visible Fee», è confermato con applicazione facoltativa sia per i Produttori sia per i Distributori (art.8);
- Resta in vigore l'attuale "modello generazionale" per la gestione dei RAEE Domestici che perimetra la responsabilità del Produttore in proporzione alle AEE immesse sul mercato, con regole più chiare sul calcolo della quota determinata in base al peso e al raggruppamento in cui rientrano le AEE (articolo 23);
- Viene introdotta una interessante opportunità: presentare un'analisi del ciclo di vita, al fine di ridurre la propria quota di responsabilità (art.35);
- Delicato invece il tema della garanzia finanziaria sulle AEE immesse che si ripropone attraverso un apposito DM di prossima emanazione, anche se potrà, ancora una volta, essere "delegato" ai Sistemi Collettivi (art.25). Quindi, fino alla pubblicazione del DM, la situazione resta inalterata.

- **I Produttori di AEE Professionali** che assolvono alla gestione dei loro RAEE B2B individualmente, devono o realizzare un sistema autosufficiente attivo sull'intero territorio nazionale approvato dal Ministero dell'Ambiente per i RAEE di loro responsabilità o aderire a un sistema collettivo e adottare il modello di finanziamento «collettivo», comunicando la variazione di gestione anche al Registro AEE.

Il Decreto, inoltre, stabilisce (art.4, comma 1, lettera L) che sono da ritenersi **AEE B2B esclusivamente quelle apparecchiature** che per funzioni sono fruibili solo in ambito professionale. **I prodotti "dual use"**, vale a dire AEE che senza modifiche di funzionalità sono utilizzabili sia dal consumatore domestico sia da quello professionale, sono da considerarsi domestiche.

/3/ Cosa cambia per i Sistemi Collettivi?

Anche in questo caso non si registrano impatti particolarmente significativi, se non quelli legati al probabile inasprimento della “concorrenza” da parte del canale informale degli operatori privati. Tuttavia, **con il DL 91/2014**, vengono introdotte soglie finanziarie e quote di mercato per i sistemi collettivi di gestione RAEE.

E’, infatti, stabilito che i sistemi collettivi devono dimostrare al Comitato di Vigilanza e Controllo di avere una capacità finanziaria congrua e proporzionata alla quantità di RAEE da gestire e detenere una quota del 3% in almeno uno dei 5 raggruppamenti RAEE.

Segnaliamo inoltre:

- Il possibile allargamento della compagine dei Sistemi Collettivi ad altri soggetti della filiera, previo accordo con Produttori (art.9).
- L’obbligatorietà della forma consortile senza finalità di lucro, sotto la vigilanza del MATT (rafforzamento requisiti e controllo) e con introduzione di uno “statuto tipo”. Sono inoltre richieste: le certificazioni ISO 9001 e 14001, una relazione annuale con indicazione degli obiettivi raggiunti, l’invio del bilancio e il quadro delle risorse economiche utilizzate.
- I Sistemi Collettivi continuano ovviamente a far parte del Centro di Coordinamento RAEE, il cui ruolo viene rafforzato, con ampliamento degli incarichi (art.33).

/4/ Cosa cambia per la Distribuzione?

Novità importanti per questo comparto:

- Arriva l'**uno contro zero** per i RAEE di piccole dimensioni – lato maggiore non superiore a 25 cm. - (come definiti all'articolo 4). La distribuzione potrà però avvalersi di forti semplificazioni (art.11) che verranno introdotte da un Decreto *ad hoc* di prossima pubblicazione;
- Per gli altri RAEE, resta in vigore l'uno contro uno con “deposito preliminare alla raccolta” secondo la definizione europea, con sostanziale conferma dell'attuale assetto operativo e normativo (cfr. DM 65);
- Viene confermato anche l'Accordo di programma per definire le modalità di ritiro e la premialità (art.16), cui partecipano – elemento di novità - anche i Produttori attraverso una loro Associazione di riferimento;
- Sono rafforzati i **vincoli** e le **obbligazioni per chi vende a distanza** che è tenuto a informare e fornire il servizio di ritiro dei RAEE uno contro uno (art. 22).

/5/ Cosa cambia per i Produttori di Moduli Fotovoltaici?

Con il Decreto 49, i pannelli fotovoltaici e gli inverter (così come stabilito dalle FAQ della Commissione europea) **entrano a far parte del mondo AEE.**

- Il Decreto chiarisce le regole per classificare e suddividere i pannelli fotovoltaici tra “AEE domestiche” e “AEE Professionali”. Nello specifico, i pannelli e gli inverter installati in impianti con capacità nominale inferiore a 10 KW sono considerati “domestici” (art. 4), al contrario quelli installati in impianti di capacità pari o superiore a 10 KW sono professionali;
- Sono inoltre definite le modalità speciali di garanzia per i vecchi impianti incentivati (IV e V Conto Energia). Il GSE tratterà dagli incentivi assegnati ai gestori dell’impianto una quota quale garanzia finanziaria per il corretto smaltimento dell’installato una volta che avrà sarà a fine vita. Il trattenuto verrà restituito solo a seguito di verifica di corretto smaltimento (art. 40).

/6/ Cosa cambia rispetto alle regole per il trattamento?

Resta responsabilità dei Produttori l'istituzione di sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE (art. 18).

Gli obblighi del conseguimento dei target di recupero rimangono in capo ai Produttori e gli obiettivi vengono ritoccati al rialzo (articolo 19) di circa il 5%.

Per il resto, rispetto all'attuale sistema la situazione non cambierà più di tanto, almeno fino alla pubblicazione di un DM che recepirà gli standard Europei CENELEC.

Si istituisce però un elenco degli impianti di trattamento RAEE gestito dal CdC RAEE. Di fatto gli impianti diventano il vero punto di controllo dei flussi di RAEE, essendo obbligati a fornire una reportistica dettagliata di tutte le quantità in input e in output.

Consorzio Remedia
Via Messina 38
20154 Milano (MI)
www.consorzioremedia.it
Tel 02 34594611
Email: info@consorzioremedia.it

Remedia

PASSIONE PER L'AMBIENTE